

STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C

E CON RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

ZENCA GIORGIO, nato a San Giorgio la Molara (Bn) il 18.02.1970, ivi
residente alla Via Fontanamicuni n.10 c.f. ZNCGRG70B18H898W,
rappresentato e difeso, giusta procura resa su foglio a parte da intendersi
apposta in calce al presente atto dall'Avv. Pierluigi Giordano (CF:
GRDPLG83E19A783T), del Foro di Benevento e con cui elettivamente
domicilia all' indirizzo telematico di posta elettronica certificata:
giordanopierluigi@pec.giordanoavvocati.it e che indicata ai fini delle
eventuali comunicazioni di cancelleria il numero di fax 0824.18.10364.

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153
Roma (RM), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello
statoags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del legale
Rappresentante pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO, in persona
del legale Rappresentante pro tempore;
questi ultimi due presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

nonché nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati
come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime
graduatorie di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati
dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di
notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

§§§

Il ricorrente è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della
Provincia di Treviso quale personale Ata. Ha espletato il servizio militare
successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente
l'accesso alle predette graduatorie.

Il Miur, però, non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio
in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle
graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove
questo sia espletato "in costanza di nomina" attribuendo un punteggio di
0,60 invece che di 6,00 punti.

I decreti ministeriali sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto si
pongono in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente
con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 che stabilisce la validità
ai fini del punteggio del servizio militare.

Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori punti per
l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in
cui il ricorrente è inserito ed afferenti al conseguimento del titolo di
accesso prima dell'espletamento del servizio di leva militare.

Cassazione numero 5679/2020: "... Il punteggio per il servizio di leva
obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010....".

Consiglio di Stato, sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019: "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)".

Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: *“sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.*

FATTO

1) Parte ricorrente è collaboratore scolastico, assistente amministrativo inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Treviso;

2) E' in possesso di diploma di scuola superiore conseguito in data 10.07.1989 presso l'Istituto Tecnico per Geometri “Galileo Galilei” di Benevento;

3) Il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:

3.1) Per il profilo di assistente amministrativo 10,30;

3.2) Per il profilo di collaboratore scolastico 9,40;

4) Il punteggio attribuito a parte ricorrente non tiene conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva in quanto è stato attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal DM di cui si chiede la disapplicazione;

5) Parte ricorrente ha prestato servizio di leva obbligatorio nel periodo dal 10.07.1990 al 10.07.1991 (cfr.all.2);



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

6) Il punteggio attribuito dal Ministero resistente nelle G.I. non prevede l'attribuzione di tutti punti per il servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina che vanno valutati alla pari del servizio svolto nel profilo di appartenenza;

7) Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti (relativi ai 12 mesi di servizio militare prestato).

Mentre sulla scorta del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 il ricorrente ha ottenuto l'attribuzione di 0,60 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina per cui al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda va aggiunto l'ulteriore punteggio di 5,40;

8) Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere così rideterminato:

*** Graduatorie di Istituto/Graduatorie Provinciali***

Per il profilo di Assistente Amministrativo **punti 15,70** (10,30 + 5,40)

Per il Profilo di Collaboratore Scolastico **punti 14,80** (9,40 +5,40)

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 5,40 nelle G.I. della Provincia di Treviso in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

ILLEGITTIMITÀ D.M. 50 DEL 03.03.2021 E DEL DECRETO N. 9256 DEL 18.03.2021



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

E' manifesta l'illegittimità del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina.

Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.

Occorre premettere una breve ricostruzione normativa della vicenda.

Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: "Art.9- Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce.

Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici."

L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico".

Con l'emanazione della Legge n. 266 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.

All'esito di tale modificazione normativa, il Ministero dell'Istruzione modificò i regolamento per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 introdusse il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in "costanza di nomina".



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto

n. 9256 del 18.03.2021 stabilisce che il "Servizio prestato in qualità di
collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle
province autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche
e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali,

per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo
di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50"

L'allegato A al medesimo D.M. 630/2017 precisa, però, che *"Il servizio
militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza
di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima
qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,
prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio
reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come
servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile
volontario svolto dopo l'abolizione dell' obbligo di leva."*

Il Dm Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del
18.03.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono
illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485,
comma 7 del D.Lgs. 297/1994, che così espressamente prevede: *"Il periodo
di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello
di leva è valido a tutti gli effetti."*



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, **che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.**

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

Il presupposto applicativo dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento, che nel caso in esame, sussiste e pertanto la domanda del ricorrente deve essere accolta.

Il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. **1988-1989**.

Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal **10.07.1990 al 10.07.1991**. La norma pertanto si applica al ricorrente.

Nel disposto normativo di cui all'art. 297/1994 non è stato volutamente indicato un parametro di valutabilità del servizio militare.

E' ovvio che il legislatore abbia voluto garantire a tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionale di elevato valore morale e sociale.

La disposizione del Decreto Ministeriale 374/2017 contrastante con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

disapplicata in quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare
quale tipologia di servizio militare sia riconoscibile e quale no.

In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si richiamano plurime decisioni
del giudice amministrativo che ha ritenuto applicabile la norma nella
formulazione letterale.

Chiarisce ogni dubbio il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il
02/12/2019, N. 08234/2019 già prima richiamata.

L'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297
prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti, così come
l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 aveva già espressamente
riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Si richiama, tra le altre, la sentenza del T.A.R. Lazio, sez.III, 19/02/2010,
n.2515: *"Ai sensi dell'art.485 comma 7 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio
militare di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio
indispensabile per l'accesso all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione
nelle graduatorie di insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione
obbligatoria poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di
servizio; consegue che è illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte
in cui dispone (art. 3 comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di
nomina".*

II

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DECISIONI DI RIFERIMENTO



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

La materia de qua è stata più volte oggetto di pronunce della

Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro. La

mancata precisazione della valutabilità di quali servizi non è casuale.

Infatti, la normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale

applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione a norma del quale:

"l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione

di lavoro del cittadino, da intendersi come status del quale l'anzianità

costituisce elemento integrativo" (Cass. civ. sez lav. 1 settembre 1997 n.

8279).

Nel caso di specie, la corretta applicazione della normativa è quella

indicata dal ricorrente con la conseguenziale disapplicazione del Decreto

Ministeriale n. 374/2017.

Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018: *"<La normativa di*

cui all'art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone "alcuna delimitazione

temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si

inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente

fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era

antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare

l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal

periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito

il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta

ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a

norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei

concorso banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli

effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto. Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in Il Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblici" (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018)

Nessun dubbio, dunque, in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di **Cassazione Civile numero 5679/2020**: "...Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010...."



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.

Monolitica e costante è la giurisprudenza di merito e amministrativa.

Tribunale di Arezzo sentenza 275/2013: *"Al riguardo appaiono condivisibili le numerose pronunce dei giudici amministrativi che si sono occupate della questione e che hanno in sostanza elaborato i seguenti principi:*

a) il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 d.lgs 297/1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di ogni ordine e grado), dal momento che la norma di cui trattasi ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto;

b) la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo..."

Tribunale di Salluzzo, sentenza del 12.09.2012: *"...Naturalmente la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o la laurea) indispensabile all'accesso dell'insegnamento medesimo,*



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

in quanto logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione del rapporti di servizio...né l'assenza di specifici riferimenti al servizio militare nella L. 124/1999 e nella L. 143/2004 (di conversione del D.L. 97/2004), potrebbe far concludere per la sua non valutabilità, attesa la cogenza del disposto dell'art. 485 co.7 del D.lgs. 297/1994, che nessuna norma di legge posteriore, nemmeno il D.Lgs. n. 66/10, risulta avere abrogato".

Tribunale di Monza, sent. 812/2013: "...norma generale che non può derogare alla legge speciale, rappresentata dal T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/1994), il cui art. 485, comma 7, statuisce espressamente che il servizio militare di leva "è valido a tutti gli effetti".

Proprio l'esistenza di siffatta norma, speciale per il settore in questione, comporta l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2001 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria costituita dal D.Lgs 297/1994, ha limitato la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.

La portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatoria di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi abbia assolto ad un obbligo si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive. (cfr. tra le altre Tribunale di Agrigento Sentenza del 27.05.2014, Tribunale di Alba sentenza del 16.06.2013, Corte d'Appello di Bologna 2016, Tribunale di Messina sentenza del 05.07.2018).

Anche la giurisprudenza amministrativa e ordinaria è cristallina sul punto:



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

Tar Lazio, sentenza 6421/2008: *“La portata assolutamente generale del 7°*

comma dell’art. 485 D. L.vo297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. Di qui l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 31- 03-2005 (in Gazz. Uff. del 1-04-2005) nella parte in cui, all’art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Nel caso di specie deve dunque concludersi per la valutabilità del servizio militare perché il ricorrente lo ha prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio.”(cfr. anche Consiglio di Stato sent. 4343/2015).

Consiglio di Stato, sez.VI, 18/09/2015, n.4343: *“La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall’art. 485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie ad esaurimento che non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento.”*

T.A.R. Roma sez. III, 23/12/2010, n. 38564: *“Nelle graduatorie scolastiche il servizio militare deve essere sempre valutato, ancorché non prestato in costanza di nomina ma pur sempre dopo il conseguimento del titolo di studio*



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

necessario per l'accesso all'insegnamento; va pertanto dichiarato illegittimo

il decreto ministeriale (nella specie tabella valutativa annessa al d.m. Pubblica

Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007) che stabilisce la non valutabilità del

punteggio già previsto per lo svolgimento del servizio militare.”

T.A.R.Napolisez.VIII, 02/07/2010, n.16560: *“La portata generale del*

comma 7 dell'art. 485, d.lg. n. 297 del 1994 - che non è connotata da

delimitazioni di sorta - comporta che il riconoscimento del servizio militare

debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare

che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato

nelle procedure pubbliche selettive. Ne consegue l'illegittimità del decreto

direttoriale del 31 marzo 2005 nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevede

che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano

valutabili solo se prestati in costanza di nomina. Uguali considerazioni

possono essere svolte nei riguardi del d.m. 8 aprile 2009 n. 42, nella parte in

cui dispone, all'art. 3 comma 5, che “il servizio militare di leva ed i servizi

sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di

nomina”.

T.A.R. Roma sez. III, 19/02/2010, n. 2515: *“Ai sensi dell'art. 485 comma 7*

d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, il servizio militare di leva effettuato dopo il

conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso

all'insegnamento è sempre oggetto di valutazione nelle graduatorie di

insegnamento in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria poteva

essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio; consegue che è

illegittimo il d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009 nella parte in cui dispone (art. 3



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

comma 5) che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

Consiglio di Stato, sez. VI, 23/12/2010, n. 9335: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono stati espressamente presi in considerazione dal d.m. del Ministero della pubblica Istruzione 25 maggio 2000 n. 201 come "servizi di insegnamento, purché prestato dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo". Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio sancito dall'art. 52 comma 2, secondo periodo, cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino - rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizza quindi a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui resta condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi."*

Si veda ulteriormente nonché la recentissima sentenza del Tribunale di Roma n. 666 del 2019 pubbl. il 04/07/2019 e Trib. Cassino 14 gen. 2021, n. 37, Trib. La Spezia Sentenza n. 39/2021 del 28/01/2021.

La posizione è confermata dalla recentissima decisione della Suprema Corte sulla validità *"a tutti gli effetti"* del servizio militare di leva prestato fuori dal rapporto di lavoro scolastico, dopo il conseguimento del titolo di studio (Corte di Cassazione civile, Sez. Lav., con le sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 Novembre 2021): *"A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Testo*



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

Unico Scuola), art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"... in coerenza con quanto ricavabile dall'art. 52 della Costituzione, comma 2, per cui "chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".

Ulteriormente il Giudice di Legittimità con la decisione n.35380 del 18.11.2021 è intervenuto nuovamente nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, **anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.**

Il provvedimento ha chiarito che sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica, ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

La corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore **ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

III

SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

SUL PERICULUM IN MORA E SUL FUMUS BONI IURIS

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il **periculum in mora**, in quanto il ricorrente si collocherà nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della graduatoria esistente. E' evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite con un errato punteggio. Non vi sono dubbi che il provvedimento indicato, con gli effetti spiegati nei confronti del ricorrente, ha immediatamente danneggiato lo stesso cagionando una *perdita di chances* in relazione alle effettive possibilità di lavoro per il riconoscimento della categoria per non essergli stato riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare.



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Zenca Giorgio (pari a 15,70 punti totali, anziché 10,30 quale Ass.Amm. e pari a 14,90 anziché 9,40 per il profilo di C.S.) gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha chiarito *che "nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare"* (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

IV

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

In ragione di tutto quanto esposto, provato documentalmente, ove l'On.le Tribunale adito ritenesse fondate le doglianze di parte ricorrente per tutti i motivi esposti, si chiede espressamente che venga riconosciuto adeguato



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

risarcimento del danno per i pregiudizi subiti dal ricorrente a causa del provvedimento richiamato, argomenti meglio rappresentati e motivati nei punti innanzi. A tal uopo, visto che lo stesso ricorrente non ha potuto espletare attività lavorativa per la perdita di chances relativamente ai motivi ed ai fatti esposti appare giusto ed equo che l'On.le Tribunale, verificati anche gli orientamenti in materia (tutti positivi), riconosca adeguato risarcimento del danno in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa in relazione a tutto quanto esposto anche in ragione della circostanza che le istanze risarcitorie sul piano civile ed amministrativo hanno una diversa quantificazione e qualificazione anche in ordine alla prova.

§§§

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

al Giudice del Lavoro affinché, ritenuta la propria competenza ed emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione e discussione, previa indicazione delle eventuali modalità di notifica agli eventuali controinteressati, e gli eventuali adempimenti in ordine all'istanza cautelare proposta, e accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

- per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;

- per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori **5,40** punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di 15,70, e quale Collaboratore Scolastico di 14,80 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

- disporre, a carico dei resistenti, adeguato risarcimento del danno in favore del ricorrente per tutto quanto patito, anche a livello materiale, a seguito dell'abuso di potere subito a causa della violazione/errata applicazione della normativa di riferimento e della costante interpretazione Giurisprudenziale nota da anni, a quantificarsi secondo il prudente apprezzamento dell'On.le Tribunale adito;



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio,
oltre accessori di legge, da attribuirsi al sottoscritto difensore.

In via istruttoria

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi
opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Chiede di essere ammesso a provare per interpellato e all'esito per testi, le
circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per
integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e
precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

all. 1) Copia graduatorie personale Ata;

all. 2) Certificato espletamento servizio militare;

all. 3) Titoli del ricorrente;

all. 4) Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del
18.03.2021;

all. 5) Esenzione contributo unificato;

all. 6) Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente
procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente,
nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito
inferiore ad euro 34.107,72.

San Giorgio la Molara/Treviso 12.09.2022

Avv. Pierluigi Giordano



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, pari a punti 5,40 oltre il punteggio attribuito nelle graduatorie Ata della Provincia di Treviso stante la valutazione del servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLUALARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza,
nella specie:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153
Roma (RM), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello
statoags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del legale
Rappresentante pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO, in persona
del legale Rappresentante pro tempore;

gli ultimi due presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia:
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia
oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio
di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo
scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza
media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione
costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece
costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in
quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento
di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la
notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale
notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del
presente ricorso:

a) quanto ai resistenti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando
decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione
resistente.

Chiede con la presente istanza di essere autorizzato, ai sensi della
predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite
pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito
internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e
provinciali.

Con osservanza,

San Giorgio la Molara/Treviso 13.09.2022.

Avv. Pierluigi Giordano

